

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5108

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO

E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

—

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie

Presentato il 29 settembre 1990

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge che qui si illustra è intimamente inserito nel quadro della manovra finanziaria che il Governo intende realizzare e costituisce uno degli strumenti per il perseguimento degli obiettivi di risanamento prefissati.

La caratteristica peculiare delle disposizioni recate dal disegno di legge non è data soltanto dal riflesso che esse hanno sul piano del gettito ma, soprattutto, per gli aspetti di strutturale riequilibrio che presentano nonché per le semplificazioni procedurali che producono. Non si tratta quindi di disposizioni dettate solo per sopperire ad esigenze immediate ma di un complesso di norme che garantendo il soddisfacimento di tali necessità contribuiscono indubbiamente a creare un quadro legislativo tributario nuovo e più equo.

Sussiste peraltro un nesso logico e strumentale, che può definirsi « unicità di indirizzi », che lega il provvedimento in rassegna con altri provvedimenti già emanati dal Governo e alla cui approvazione da parte del Parlamento è legata la globalità del disegno prefigurato. Infatti la riforma dell'Amministrazione finanziaria, la istituzione dei centri di assistenza con le correlative disposizioni inerenti la presentazione delle dichiarazioni e la istituzione del cosiddetto conto corrente fiscale, le iniziative volte ad individuare ed eliminare comportamenti elusivi, i criteri di determinazione per i coefficienti del reddito di determinate categorie di contribuenti ed infine la gestione e la utilizzazione dei beni immobili dello Stato completano il quadro di cui più sopra si è fatto cenno.

Il provvedimento in rassegna contiene:

disposizioni dettate per la determinazione del reddito d'impresa (rivalutazione dei beni, smobilizzo dei fondi e disciplina delle fusioni);

disposizioni di razionalizzazione dei procedimenti di controllo (collegamento attraverso le dichiarazioni dei redditi dei dati relativi alla cosiddetta « tassa sulla salute », tra Amministrazione finanziaria e INPS);

disposizioni che tendono a ridurre l'insorgere o il persistere del contenzioso (ravvedimento operoso dei contribuenti e definizione del contenzioso per i tributi soppressi dalla riforma tributaria);

disposizioni che nella forma della delega legislativa tendono ad introdurre con gradualità una più equa disciplina della tassazione dei redditi della famiglia, e a realizzare l'armonizzazione della tassazione delle rendite finanziarie e la revisione delle agevolazioni;

disposizioni riguardanti primarie esigenze di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria.

* * *

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6 riguardano la disciplina della rivalutazione monetaria dei beni d'impresa.

Non è qui il caso di soffermarsi nel ricordare come nel dopoguerra, a seguito della grave perdita di valore della moneta, si resero necessari provvedimenti legislativi intesi a consentire, sia sotto il

profilo del diritto civile che sotto il profilo della disciplina tributaria, adeguamenti delle espressioni monetarie dei beni strumentali e di altri investimenti nei bilanci delle imprese. Come è noto, sotto il profilo tributario gli adeguamenti hanno rilevanza: per i beni strumentali, ai fini della commisurazione delle quote di ammortamento deducibili; in generale, per tutti i beni rivalutabili, ai fini delle determinazioni delle differenze che entrano a comporre il reddito imponibile. Va però detto che, in materia, le leggi 2 dicembre 1975, n. 576, e 19 marzo 1983, n. 72, introdussero un importante elemento di novità in confronto ai precedenti provvedimenti. Infatti, vicino al limite di rivalutazione stabilito dalla legge per i singoli beni rivalutabili, mediante coefficienti da applicare ai costi dei beni medesimi in relazione agli anni d'acquisto, venne prevista in via alternativa la possibilità per le imprese di rivalutare i singoli beni anche oltre tali limiti e fino al loro valore globale che la legge stabiliva mediante coefficienti da applicare al patrimonio proprio dell'impresa (capitale e riserve) con riferimento agli anni della sua formazione. Le imprese, nella quasi generalità dei casi, si avvalsero di questo nuovo metodo. L'iniziativa oggi adottata si differenzia sostanzialmente dalle precedenti: essa intende coniugare da un lato opportunità di chiarezza e trasparenza dei bilanci non disgiunta da effetti economici apprezzabili per le imprese e dall'altro imprescindibili necessità di rigore quale la presente situazione impone.

In particolare nell'articolo 1 vengono individuati i soggetti che possono eseguire la rivalutazione e i beni ammessi a fruire della stessa.

I soggetti destinatari della rivalutazione sono le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione e gli altri enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali residenti nel territorio dello Stato. Il successivo articolo 5 estende tale facoltà agli

imprenditori individuali, alle società di persone e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Possono essere rivalutati gli immobilizzi e cioè i beni indicati ai numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile — gli immobili, gli impianti, il macchinario, i mobili, i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica — e le quote e azioni in società controllate e collegate, secondo la definizione che di esse dà l'articolo 2359 del codice civile, in quanto soltanto in questi casi, anche in conformità alle direttive della Comunità economica europea, il possesso di azioni e di quote ha carattere di investimento e di immobilizzo. Non sono ammesse a fruire della rivalutazione le azioni e le quote ricevute dalle società apportanti a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

La rivalutazione si applica ai beni sopra menzionati acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti, per i soggetti in contabilità ordinaria, nel bilancio relativo a tale esercizio, ovvero per quelli che fruiscono di regimi di contabilità semplificata, nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Analogamente a quanto disposto dalla legge 19 marzo 1983, n. 72, e dalla precedente legge n. 576 del 1975 è esclusa la rivalutazione del « magazzino »; e ciò per le ragioni — allora esposte nelle relazioni e ripetute in sede parlamentare — che le variazioni dei prezzi dei beni che formano oggetto dell'attività dell'impresa rientrano, quale ne sia la causa, nelle normali vicende imprenditoriali, che il sistema della valutazione del magazzino al « lifo » previsto dalla legislazione, oltre che essere estremamente favorevole alle imprese, evita o sensibilmente attenua i riflessi delle variazioni dei prezzi nella formazione del reddito d'impresa. Va rilevato infine che consentendo la rivalutazione del magazzino si annullerebbe per almeno un anno e in molti casi per due

anni il reddito imponibile nei confronti delle imprese e il relativo gettito tributario dell'IRPEG, dell'ILOR e in parte dell'IRPEF. La esclusione del magazzino dalla rivalutazione comporta, come già nella legge n. 72 del 1983, l'impossibilità di rivalutare i fabbricati da parte delle imprese che operano nel settore delle costruzioni edilizie, a meno che non si tratti di immobili destinati a uffici delle società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi (articolo 1, comma 2).

L'articolo 2 stabilisce che la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge, deve riguardare tutti i beni iscritti e deve essere annotata nel relativo inventario, per i soggetti a contabilità ordinaria, mentre per i soggetti a contabilità semplificata deve essere redatto un apposito prospetto bollato e vidimato da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della legge medesima. Dalla formulazione normativa emerge chiaramente che l'impresa, qualora intenda effettuare la rivalutazione dei beni, deve eseguirla per tutti i beni sopra indicati facenti parte del patrimonio aziendale e non con riferimento soltanto ad alcuno di essi.

Il comma 2 di detto articolo dispone che i beni possono essere rivalutati non più entro limiti prefissati, come avveniva in base a precedenti leggi di rivalutazione, bensì entro il limite dato dal valore dei beni realizzabile sul mercato. La ragione di tale criterio va ricercata nel fatto che la delineata disciplina non persegue obiettivi di meri adeguamenti monetari, ma tenuto conto delle diverse vicende intervenute nell'economia italiana e in quella internazionale, risponde alla finalità di conseguire un adeguamento complessivo dei valori nei bilanci dell'impresa e, in particolare, in quelli societari.

Nello stesso articolo 2 sono, inoltre, previsti particolari adempimenti che devono osservare gli amministratori e il collegio sindacale nonché le indicazioni che devono essere effettuate nell'inventario.

Per quanto attiene agli effetti fiscali connessi alla disciplina della rivalutazione monetaria, le relative disposizioni sono contenute negli articoli 3 e 4.

In particolare, nell'articolo 3 viene stabilito che sull'ammontare della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR pari al 16 per cento del maggior valore attribuito ai beni non ammortizzabili e al 20 per cento del maggior valore dei beni ammortizzabili.

In ordine alle modalità di versamento di detta imposta sostitutiva viene stabilito che la stessa deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Il contribuente ha facoltà di effettuare un versamento rateale dell'imposta medesima in due rate uguali e con scadenza entro il predetto termine di presentazione della dichiarazione ed entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo; in tal caso sono dovuti gli interessi, da versare contestualmente alla seconda rata, nella misura del 9 per cento.

Relativamente ai beni ammortizzabili il maggior valore iscritto a seguito della rivalutazione potrà formare oggetto di ammortamento. Tuttavia, la possibilità di effettuare l'ammortamento sul maggior valore rivalutato viene fiscalmente riconosciuta non nell'esercizio in cui la rivalutazione è stata eseguita, bensì a decorrere dal terzo esercizio successivo.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione assume rilevanza anche ai fini fiscali e, pertanto, nel caso in cui il bene venga ceduto a titolo oneroso, assegnato ai soci, destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o, per le imprese individuali, destinato al consumo personale o familiare, il maggior valore, per la parte di esso non ammortizzato, assumerà rilevanza ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia, qualora tali eventi si verificino in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in

corso alla data di entrata in vigore della legge, le plusvalenze e minusvalenze verranno calcolate sulla base del costo dei beni prima della rivalutazione, senza tener conto dei maggiori valori su di essi iscritti per effetto della rivalutazione medesima. In tal caso il contribuente potrà fruire di un credito d'imposta, da far valere ai fini del tributo personale, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva versata.

Con l'articolo 4 vengono previste le modalità di ordine contabile da osservare per la rappresentazione in bilancio del saldo attivo di rivalutazione e le fattispecie al ricorrere delle quali si addivene alla tassazione del saldo stesso.

In particolare il predetto saldo non può essere liberamente utilizzato dal contribuente, bensì deve essere imputato a capitale ovvero accantonato in apposita riserva denominata di « rivalutazione monetaria » la cui riduzione nonché il reintegro sono espressamente disciplinati.

Qualora i saldi attivi vengano distribuiti ai soci e ai partecipanti sia mediante riduzione dell'apposita riserva, sia mediante riduzione del capitale in precedenza incrementato per effetto del passaggio allo stesso della riserva medesima, l'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile sia della società o ente e sia dei soci o partecipanti. In tal caso al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta da far valere ai fini del tributo personale di ammontare pari all'imposta sostitutiva di cui è già stato effettuato il versamento. Lo stesso trattamento tributario si rende applicabile, a differenza delle precedenti leggi di rivalutazione monetaria, nelle ipotesi in cui il saldo venga utilizzato da parte delle imprese individuali, delle società di persone, degli enti non commerciali e da parte dei soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

L'articolo 6 introduce particolari sanzioni in capo agli amministratori, ai sindaci, ai revisori o al titolare dell'impresa individuale in caso di violazione delle di-

sposizioni contenute negli articoli 2 e 4 precedentemente illustrati.

L'articolo 7 reca disposizioni in ordine allo smobilizzo:

1) dei fondi e delle riserve in sospensione d'imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento;

2) dei fondi e delle riserve già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983, o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, che in caso di distribuzione verrebbero assoggettati a maggiorazione di conguaglio nella misura del 15 per cento;

3) dei fondi e delle riserve formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, che in caso di distribuzione verrebbero assoggettati a maggiorazione di conguaglio nella misura del 36 per cento.

In particolare, relativamente ai fondi e alle riserve di cui al punto 1) è stabilito che le stesse possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR in misura pari al 20 per cento del loro ammontare.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva comporta che detti fondi e riserve, diminuiti dell'imposta sostitutiva ad essi afferente, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa e, in caso di distribuzione, non vengono assoggettati alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Al momento della distribuzione di tali fondi o riserve al socio competerà un credito d'imposta pari al 25 per cento dell'ammontare distribuito.

Per quanto riguarda invece le riserve o fondi che in caso di distribuzione verrebbero assoggettati a maggiorazione di conguaglio nelle misure del 36 per cento e del 15 per cento, gli stessi possono essere assoggettati ad un'imposta sostitutiva pari, rispettivamente, al 15 per cento

e al 6 per cento; in tal caso, ovviamente, l'ammontare distribuito delle stesse comporrà la fruizione per i soci medesimi del credito d'imposta nell'ordinaria misura.

Per tali riserve o fondi è previsto che rientrano tra quelli liberamente distribuibili, senza applicazione della maggiorazione di conguaglio, a condizione che la distribuzione venga effettuata non prima di due anni dal momento del loro assoggettamento ad imposta sostitutiva; qualora invece la distribuzione avvenga nel suddetto arco temporale la maggiorazione di conguaglio si applica secondo i criteri ordinari ma va diminuita dell'imposta sostitutiva corrisposta, a meno che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva stessa la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

Nel comma 5 sono contenute le regole di indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'ammontare delle riserve o fondi che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva, la quale va determinata nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione viene a scadere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In ordine alle modalità di riscossione dell'imposta sostitutiva, il comma 7 stabilisce che il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in due rate, in ragione del 60 per cento e del 40 per cento con scadenze entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di quella relativa all'esercizio successivo.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia diritto al rimborso di crediti d'imposta emergenti da dichiarazioni già presentate ovvero da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato, il 25 per cento degli importi da versare può essere utilizzato per ridurre i crediti di cui è stato chiesto il rimborso e computando l'imposta medesima a titolo di compensazione a partire dal meno recente.

Il comma 8 stabilisce, infine, che le società che distribuiscono riserve o fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, sono tenute a rilasciare al socio o partecipante una apposita certificazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, dalla quale devono risultare le somme distribuite poste a carico di fondi o riserve assoggettati ad imposta sostitutiva nonché l'ammontare del credito d'imposta ad essi afferente.

L'articolo 8, tiene conto delle pronunce della Corte Costituzionale che ha affermato che è costituzionalmente illegittimo ritenere che i redditi provenienti dalle attività degli artigiani e dei rappresentanti di commercio siano sempre ed indistintamente assoggettabili all'ILOR, dovendosi, viceversa, valutare se i redditi di volta in volta considerati appartengano alla categoria dei redditi d'impresa ovvero a quella dei redditi di lavoro autonomo.

La necessità di una valutazione « caso per caso » al fine di conoscere se una determinata attività artigianale o di intermediazione sia o meno assoggettabile ad ILOR può costituire, però, una fonte di incertezza nell'applicazione della normativa in esame in primo luogo per gli stessi contribuenti e quindi per gli uffici delle imposte.

Al fine di evitare le menzionate difficoltà interpretative e l'aggravamento del già notevole contenzioso esistente in materia è stato integrato il disposto dell'articolo 115, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, stabilendo che sono esclusi dall'ILOR anche i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da imprenditori persone fisiche e società di persone, a condizione che le attività stesse siano organizzate prevalentemente con il lavoro del titolare e dei suoi familiari ovvero dei soci. Si è, nel contempo, eliminata l'analoga previsione già contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, che aveva generato dubbi interpretativi in merito alla disciplina dei redditi in questione ai fini dell'IRPEF.

La esclusione dall'ILOR dei redditi in discorso e stata, altresì, sottoposta alla condizione che il numero complessivo delle persone addette all'attività, compresi il titolare ovvero i soci, non sia superiore a tre.

L'articolo 9 del disegno di legge, concernente la disciplina delle operazioni di fusione ai fini delle imposte sui redditi, persegue la finalità di evitare che le operazioni stesse siano utilizzate per eludere il pagamento delle imposte.

In coerenza con tale obiettivo si è provveduto a modificare ed integrare il contenuto dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi rendendo esplicito il principio in base al quale l'intassabilità delle plusvalenze iscritte fino a concorrenza del disavanzo da fusione non opera allorché il disavanzo stesso trae origine dal rapporto di cambio delle azioni o quote. È stato, inoltre, precisato che ai fini della determinazione delle plusvalenze in discorso viene assunto ad elemento di raffronto con il valore della quota della partecipazione annullata (in sostituzione del costo della quota stessa) il valore normale di essa con riferimento alla data in cui ha effetto la fusione e nel limite massimo del valore fiscalmente riconosciuto. A questo proposito si è previsto che la plusvalenza può essere iscritta anche sulle partecipazioni azionarie maggioritarie provenienti dalla società incorporata. Assume particolare rilevanza la disposizione con cui viene riconosciuta per la prima volta la deducibilità in quote costanti in cinque esercizi del disavanzo da fusione per la parte di esso non utilizzata a copertura di eventuali plusvalenze iscritte in bilancio.

Inoltre è stato stabilito che in caso di realizzo di plusvalenze relative ai beni rivalutati mediante utilizzo del disavanzo entro un determinato periodo di tempo, variabile da 3 a 5 anni a seconda del tipo di beni, le plusvalenze stesse devono essere determinate con riferimento al costo originario e quindi senza tenere conto del maggior valore rivalutato.

Sono state, poi, stabilite nuove condizioni per la applicabilità delle disposi-

zioni che disciplinano le operazioni di fusione ai fini delle imposte sui redditi, sempre allo scopo di evitare che vengano poste in essere manovre elusive. In particolare è previsto l'obbligo di far risultare da una relazione giurata redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale il valore normale alla data da cui ha effetto la fusione della quota del patrimonio netto corrispondente alla partecipazione annullata e di allegare la relazione stessa alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene la fusione. Inoltre è stato previsto che le azioni o quote annullate debbano essere state possedute negli ultimi due anni e che le società che si fondono o l'incorporante debbano aver effettivamente svolto, per almeno tre anni, attività analoghe, complementari o sussidiarie.

Le nuove disposizioni sopra illustrate troveranno applicazione a partire dalle fusioni per le quali il deposito dei relativi atti è effettuato dopo la data di entrata in vigore della legge, al fine di non interferire con eventuali operazioni di fusione già in atto al momento dell'approvazione della nuova normativa. Va da sé — e la norma lo esplicita — che rimane fermo il potere della amministrazione di svolgere controlli al fine di accertare la sussistenza delle obbiettive condizioni volute dalle disposizioni in tema di fusioni per evitare che tale strumento giuridico trovi applicazione senza valide ragioni economiche e allo scopo prevalente di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta.

Devono intendersi correlate al fine di ottenere una maggiore efficacia dell'attività di controllo e una semplificazione nei rapporti tra cittadino e Amministrazione finanziaria, le disposizioni recate dagli articoli 10, 11, 12 e 13.

Con l'articolo 10 si intende contrastare la evasione nel settore contributivo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e si prevede una saldatura di detto settore con quello fiscale attraverso l'utilizzo dello strumento dichiarativo proprio dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (mod. 740 e mod. 101 integrato), la

cui osservanza è assistita da una adeguata previsione sanzionatoria. Siffatto utilizzo potrebbe risultare decisivo per accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione di controllo in ordine sia all'individuazione dei soggetti tenuti alla predetta contribuzione che al riscontro degli importi versati a tale titolo.

Appositi decreti ministeriali dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale appresteranno le opportune scelte metodologiche anche per lo scambio dei dati e delle notizie relativi ai predetti versamenti, in base a criteri e procedure automatici.

Il successivo articolo 11 prevede la possibilità di correggere errori ed omissioni contenuti nella dichiarazione dei redditi mediante una successiva dichiarazione. Tale dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine utile per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo ed a condizione che frattanto il contribuente non abbia ricevuto inviti o richieste da parte dell'Amministrazione ovvero questa non abbia iniziato nei suoi confronti accessi, ispezioni, verifiche o constatazioni di violazioni. Ovviamente alla dichiarazione integrativa deve conseguire il versamento delle imposte in base ad essa dovute oltre quello di una soprattassa commisurata al 40 per cento di tale maggiore imposta. La tempestiva presentazione della dichiarazione integrativa, in presenza delle condizioni sopra richiamate, esclude nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. La piena valenza del ravvedimento operoso, spiega l'esigenza di contenere, in limiti rigorosamente brevi, il termine entro cui può essere esercitato.

L'articolo 12 prevede la definizione delle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie aventi ad oggetto i tributi erariali soppressi con i provvedimenti emanati in attuazione della riforma tributaria sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione delle commissioni di

merito o, in difetto, dall'accertamento dell'ufficio tributario, ridotto del 10 per cento senza applicazione di sanzioni ed interessi. È evidente il fine di eliminare un pregresso contenzioso che impegna onerosamente sia i cittadini che l'Amministrazione.

Nello stesso tempo viene previsto che l'estinzione del processo è dichiarata dal presidente della commissione tributaria, e comunicata alle parti che hanno facoltà entro il termine di giorni 60 di presentare formale istanza di riassunzione.

L'articolo 13 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 1992, l'attribuzione agli uffici del registro, del territorio in cui le violazioni sono state contestate, della competenza relativa all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle soprattasse dei tributi per i quali non è ammesso ricorso alle commissioni tributarie. In proposito va osservato che le pene pecuniarie attualmente dovute per la violazione delle disposizioni attinenti ai tributi per i quali non è ammesso ricorso alle commissioni tributarie sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime.

L'articolo in rassegna dispone, inoltre, che i responsabili delle suddette violazioni possano definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione.

Nel caso in cui non si sia addivenuti alla succitata rapida definizione della controversia, l'ufficio del registro provvede, per la riscossione coattiva del tributo e della soprattassa, alla relativa iscrizione a ruolo. In tal caso, il contribuente può presentare un ricorso all'Intendente di finanza territorialmente competente, entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sospendendo in tal modo l'esecutività del ruolo stesso.

Con lo stesso articolo viene, infine, prevista la emanazione di un regolamento di attuazione delle disposizioni sopra illustrate per lo snellimento delle relative procedure da emanarsi entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 contengono la delega al Governo per consentire tre profonde innovazioni nel vigente sistema tributario che lo renderanno certamente più equo e nello stesso tempo più conforme agli indirizzi che ispirano la legislazione degli altri Paesi europei.

In particolare l'articolo 14 prevede la delega al Governo ad emanare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi per la revisione delle esenzioni, agevolazioni e dei regimi sostitutivi in modo da generalizzare l'applicazione del principio della « autorizzazione di spese » che rispetto alle finalità incentivanti di politica economica generale, prevedono la concessione di un credito o buoni di imposta da valere ai fini del pagamento dei tributi. Ciò comporta pertanto in primo luogo un esame ed una puntualizzazione delle reali necessità di incentivazione dei settori economici di attività, delle dimensioni delle attività esercitate, delle aree territoriali cui sono destinate ad essere applicate. Il meccanismo consente di predeterminare così l'onere che le agevolazioni comportano e la compatibilità di tale onere con le esigenze di bilancio.

L'articolo 15, poi, consente la emanazione, entro il 31 dicembre 1992, di decreti legislativi per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale tenendo conto anche della disciplina vigente nei Paesi della Comunità; la nuova normativa sarà ispirata al principio dell'applicazione generalizzata della ritenuta alla fonte a titolo di acconto con opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta. In tal caso però la misura della ritenuta dovrà essere superiore. Va da sé che il riordino conseguente, proprio per la sua globalità, coinvolgerà anche il trattamento delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni societarie.

Infine l'esercizio della delega, da esercitarsi entro il 31 dicembre 1992, prevista dall'articolo 16, consentirà la revisione del trattamento tributario dei redditi

della famiglia attraverso la commisurazione dell'imposta dovuta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti.

Con il nuovo sistema, che prevede l'applicazione del criterio di ripartizione del reddito complessivo secondo il cosiddetto « quoziente familiare », tenuto peraltro conto del diverso « peso » da attribuire a seconda della qualità di ciascun componente del nucleo, si tende ad assicurare ai contribuenti un risparmio d'imposta, principalmente nel caso di famiglie monoreddito, cioè di quelle famiglie in cui tutti gli altri componenti del nucleo posseggono i requisiti soggettivi per essere considerati fiscalmente a carico del contribuente.

I principi e criteri direttivi dettati con la delega sono ispirati essenzialmente ad analoghi criteri propri della legislazione francese in materia di tassazione del reddito familiare, essendosi ritenuti gli stessi i più idonei ad un'equa ed equilibrata tassazione dei redditi della famiglia.

L'articolo 17 del disegno di legge in rassegna, infine, sopperisce ad immediate ed improrogabili esigenze del Ministero delle finanze accelerando le procedure di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche e nei profili professionali. In primo luogo va ricordato che il Ministero delle finanze soffre di una gravissima carenza di personale specie nelle regioni del centro-nord.

Tale situazione è divenuta ormai insostenibile specie in un momento come quello attuale in cui, fra le esigenze prioritarie, si pone certamente quella di fare fronte con maggiori entrate alle necessità di bilancio non solo con nuove forme di imposizione o con inasprimento di quelle già esistenti, ma, soprattutto, con la lotta al diffuso fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Di qui la necessità improrogabile di poter disporre, nel breve periodo, di tutte le risorse umane che gli organici vigenti

teoricamente pongono al servizio dell'amministrazione.

In proposito va premesso che la determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale e dei relativi profili professionali è stata effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1988 sulla base della somma delle dotazioni organiche complessive delle carriere preesistenti, e

non con riguardo alle esigenze globali dell'amministrazione.

* * *

L'insieme delle disposizioni recate dal disegno di legge, come più sopra è stato detto, si inserisce nel complesso delle iniziative legislative ed amministrative assunte dal Governo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

1. Allo scopo di effettuare una stima dell'ammontare di una rivalutazione dei beni materiali e delle partecipazioni di controllo detenuti dai contribuenti IRPEG, in relazione ad ipotesi su una tassazione agevolata, ci si è basati sui dati dei prospetti di bilancio delle dichiarazioni mod. 760 relative agli anni di imposta dal 1983 (anno dell'ultima legge di rivalutazione — legge 19 marzo 1983, n. 72) al 1987, ultimi dati disponibili.

L'ammontare dei beni materiali al 1983 è stato desunto dal prospetto variazioni di bilancio relativo a tale anno di imposta; le partecipazioni di controllo (le sole che entrino a far parte dell'ammontare oggetto di rivalutazione) sono state stimate pari al 10 per cento delle partecipazioni totali e sommate ai beni materiali. Per gli anni successivi al 1983 si sono considerati gli incrementi dell'ammontare dei beni materiali di un anno di imposta rispetto all'anno precedente, ove disponibili, aumentati sempre dell'importo delle partecipazioni. Gli incrementi non ancora disponibili sono stati stimati rivalutando il dato relativo al 1987 in base ai tassi di inflazione degli anni seguenti. Sia l'ammontare dei beni patrimoniali al 1983 che i successivi incrementi sono stati ripartiti, ai fini della stima della rivalutazione, in tre componenti:

partecipazioni di controllo, stimate pari al 10 per cento delle partecipazioni totali e pari inoltre al 10 per cento dei beni ammortizzabili;

beni ammortizzabili, pari all'85 per cento dei beni materiali;

beni non ammortizzabili, pari al restante 15 per cento dei beni materiali;

il totale dei beni patrimoniali è inoltre pari alle partecipazioni più i beni materiali.

In base a tali rapporti si può stimare una ripartizione percentuale rispetto al totale dei beni oggetto di rivalutazione:

Partecipazioni	7,8 per cento
Beni ammortizzabili	78,4 per cento
Beni non ammortizzabili	13,8 per cento

100 per cento

I beni ammortizzabili sono stati rivalutati ripartendoli inoltre in base all'incidenza relativa della struttura media degli investimenti, come desunto dai dati ISTAT relativi al 1985, per l'industria in senso stretto.

Tale incidenza è:

Macchine	59,7 per cento
Mezzi di trasporto	5,3 per cento
Costruzioni	35,0 per cento
	<hr/>
	100 per cento

Il tasso di rivalutazione utilizzato è il deflattore degli investimenti fissi per branca di investimento, che varia sia in funzione del tipo di investimento che in ragione dell'anno di imposta considerato.

I beni non ammortizzabili e le partecipazioni, invece, sono stati rivalutati in base all'incremento medio annuo degli investimenti fissi.

L'applicazione di tali modalità di calcolo ai dati di partenza produce una stima al 1990 del valore dei beni patrimoniali rivalutati 1983-1990 di circa 880.000 miliardi, a fronte di un valore al netto della rivalutazione di circa 695.000 miliardi, con conseguente incremento di 185.000 miliardi.

Discorso analogo deve essere fatto per quanto riguarda la stima della rivalutazione del fondo ammortamento, sia in relazione alla ripartizione dei beni secondo la struttura degli investimenti che circa i corrispondenti tassi di incremento.

A fronte di un valore non rivalutato stimato in circa 320.000 miliardi al 1990, è stato ipotizzato un valore di circa 403.000 miliardi, con conseguente incremento valutato in circa 83.000 miliardi, relativo agli anni di imposta 1983-1990.

Nel caso in cui tutti i soggetti effettuino la rivalutazione:

145.000 miliardi di lire: valore della rivalutazione dei beni ammortizzabili;

25.500 miliardi di lire: valore della rivalutazione dei beni non ammortizzabili;

14.500 miliardi di lire: valore della rivalutazione delle partecipazioni;

Totale 185.000.

Bisogna inoltre considerare altri 21.500 miliardi di lire di rivalutazione dei costi capitalizzati e dei beni immateriali: a tale cifra si perviene rivalutando i 16.000 miliardi di lire esistenti al 1983 per un tasso del 34,13 per cento, lo stesso dei beni non ammortizzabili.

a) Per quanto riguarda i beni non ammortizzabili, le partecipazioni e i beni immateriali l'imposta dovuta è calcolabile in circa 9.800 miliardi di lire (pari al 16 per cento di 61.500 miliardi di lire).

b) I beni ammortizzabili invece hanno una base imponibile di 145.000 miliardi di lire che al 20 per cento danno una imposta di circa 29.000 miliardi di lire. In totale il maggior gettito potenziale ascende a 38.800 miliardi. Ipotizzando cautelativamente una adesione dal 25 per cento, si hanno circa 8.800 miliardi che rateizzati al 9 per cento dovrebbero fornire un maggior gettito di 4.400 miliardi nel 1991 e 4.800 miliardi nel 1992.

2. Le disposizioni sono volte a disciplinare il trattamento tributario relativo allo smobilizzo volontario dei fondi e delle riserve mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 20 per cento per quelli « in sospensione » (che in caso di distribuzione verrebbero assoggettate ad imposta con i criteri ordinari), del 15 per cento per quelli soggetti a maggiorazione di conguaglio in caso di distribuzione costituiti dal 1° dicembre 1983 e del 6 per cento per quelli soggetti a maggiorazione di conguaglio già esistenti alla predetta data.

Il gettito per lo smobilizzo dei fondi e delle riserve in parola, stimato in complessivi 8.600 miliardi di lire dei quali 5.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 3.600 miliardi per l'anno 1992, attesa la possibilità di corrispondere l'imposta in due rate, è stato determinato come segue:

Fondi e riserve in sospensione:

ammontare stimato: 65.000 miliardi;

ammontare stimato della richiesta di smobilizzo: 34.000 miliardi;

gettito: 20 per cento su 34.000 miliardi: 6.800 miliardi.

Fondi e riserve soggetti a maggiorazione di conguaglio in caso di distribuzione, costituiti a partire dal 1° dicembre 1983:

ammontare stimato: 15.000 miliardi;

ammontare stimato della richiesta di smobilizzo: 6.800 miliardi;

gettito: 15 per cento su 6.800 miliardi: 1.020 miliardi.

Fondi e riserve soggetti a maggiorazione di conguaglio in caso di distribuzione, costituiti prima del 1° dicembre 1983:

ammontare stimato: 30.000 miliardi;

ammontare stimato della richiesta di smobilizzo: 13.000 miliardi;

gettito: 6 per cento su 13.000 miliardi: 780 miliardi.

È prevista la possibilità di compensare le somme dovute a titolo d'imposta sostitutiva con crediti d'imposta per i quali il contribuente abbia diritto al rimborso nei limiti del 25 per cento delle somme da versare.

Tale compensazione è stimata in 1.000 miliardi per il 1991 e in 670 miliardi per il 1992.

3. Premesso che il provvedimento si applica alle fusioni per le quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la sua entrata in vigore, e atteso che il provvedimento sulla rivalutazione dei cespiti di fatto ne sterilizzerà gli effetti per qualche anno, il gettito atteso fino al 1993, che non dovrebbe essere rilevante e comunque di incerta quantificazione, è stato cautelativamente valutato pari a zero.

Il maggiore gettito che potrà derivare dall'attività di accertamento sulle operazioni anteriori all'entrata in vigore della legge, è computato nella più generale quantificazione dell'azione anti-evasione.

4. Le imprese artigiane e le piccole imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari con un numero complessivo di addetti non superiore a 3, vengono esentate dall'ILOR a partire dall'anno 1992.

Le dichiarazioni dei redditi di tali contribuenti elaborate dall'Anagrafe Tributaria sono circa 2.200.000, ed il reddito imponibile ai fini ILOR, al netto quindi delle deduzioni, è stato stimato per il 1991 pari a circa 15.500 miliardi, che produce un gettito pari a 2.500 miliardi. In base a tale gettito i contribuenti dovrebbero effettuare i versamenti d'acconto nel 1992, per cui si può stimare che per tale anno la perdita di gettito possa essere valutata pari a 2.000 miliardi e 2.500 miliardi per l'anno successivo.

5. L'inserimento in dichiarazione degli elementi relativi alla contribuzione per il fondo sanitario nazionale relativamente alle quote non già ritenute dai sostituti d'imposta unitamente alle istruzioni per il calcolo delle contribuzioni, dovrebbe permettere di recuperare la differenza tra quanto risulta in base alla dichiarazione dei redditi e quanto risulta invece riscosso per lo stesso anno d'imposta dall'INPS.

Tale differenza ammonta a circa 500 miliardi annui, in base alle dichiarazioni presentate nel 1988.

6. La prevista possibilità offerta ai contribuenti di correggere, fino al termine per la dichiarazione successiva, gli errori e le omissioni compiuti in quella precedente, nonché di definire le controversie relative ai vecchi tributi, può essere complessivamente valutato in 50 miliardi nel 1991, 100 nel 1992 e 150 nel 1993.

La stima è stata effettuata, per il ravvedimento operoso, nell'ipotesi di una adesione spontanea di 100.000 soggetti per un importo di 500.000 lire nel primo anno, per gli anni successivi si è ipotizzata una crescita sia nel numero che negli importi nella misura del doppio. L'eliminazione dei vecchi tributi, attualmente 25.600 in primo grado, 3.200 in secondo grado e 17.000 nella Commissione Tributaria non dovrebbe comportare recuperi d'imposta rilevanti in quanto per oltre il 50 per cento dei ricorsi giacenti in Commissione

centrale è cessata la materia del contendere; mentre per le controverse giacenti nelle altre commissioni trattasi di valori che risalgono a quasi venti anni fa.

7. La delega per le agevolazioni comporta tempi tecnici legati all'approvazione anche dei decreti delegati. Nell'ipotesi che ciò possa essere attuato entro il 1991 c'è da tenere presente che se si opera nell'ambito delle imposte indirette, il gettito potrà essere realizzato già dall'anno di decorrenza, altrimenti, agendo sulle imposte dirette si otterrà, sempre nella misura doppia a causa dell'effetto acconto e saldo, nell'anno successivo a quello di competenza. Una valutazione, pur nell'ottica di un obiettivo da raggiungere, può essere effettuata nell'ipotesi di un avvio graduale sia in termini di riduzione ovvero in termini di completa eliminazione delle agevolazioni e può essere realisticamente dell'ordine di 1.000 miliardi nel 1992 e, a pieno regime, nel 1993 dell'ordine di 3.000 miliardi per le imposte indirette e 3.000 per le imposte dirette; quest'ultima cifra, come già detto, va raddoppiata perché agisce sia in termini di saldo che in termini d'acconto.

8. La revisione delle rendite finanziarie da effettuare a partire dal 1° gennaio 1983 in concomitanza dello scadere delle proroghe concernenti l'aliquota del 30 per cento delle ritenute sugli interessi dei depositi bancari ed il versamento delle stesse ritenute nella misura del 50 per cento in ragione semestrale, non dovrà comportare alcuna variazione di gettito.

Ciò potrà essere ottenuto modulando opportunamente l'aliquota di ritenute a titolo definitivo con l'aliquota di ritenuta a titolo di acconto sia pure nel rispetto dei limiti posti dalla legge.

9. L'adozione, a partire dal 1993, di un sistema di ripartizione dei redditi prodotti dai componenti della famiglia secondo quozienti di attribuzione nella misura, ad esempio, di una unità per i coniugi e 0,5 per i figli, comporta una perdita di gettito dell'ordine di 7.000 miliardi nel 1993 in considerazione delle famiglie monoreddito titolari di reddito da lavoro dipendente. Per la quantificazione della stima è stato impiegato il modello previsionale dell'anagrafe tributaria operante attraverso la ricostruzione del reddito complessivo dichiarato dai coniugi mediante l'abbinamento attraverso il codice fiscale delle posizioni reddituali dei coniugi. Per ciascun nucleo familiare ricostruito è stata calcolata l'imposizione più favorevole fra la legislazione vigente ed il metodo del quoziente. L'imposta così ricalcolata è stata messa a confronto con l'imposta a legislazione invariata per la determinazione della perdita di gettito. L'insieme delle famiglie ricostruite in base alle dichiarazioni è stato pari a circa 20 milioni.

Le famiglie interessate al provvedimento in esame sono circa 9 milioni di cui circa 4 milioni di famiglie monoreddito e 5 milioni di famiglie bireddito.

Le famiglie in cui almeno uno dei coniugi dichiara un reddito da lavoro dipendente sono circa l'85 per cento del totale.

10. L'articolo 17 è ispirato alla copertura delle vacanze organiche esistenti nell'Amministrazione, secondo un programma articolato.

È presumibile, infatti, che la rimozione delle norme attuali impeditive del completamento degli organici del personale e la copertura di un terzo delle relative vacanze — consistenti in un totale di 22.000 posti — consentirà, almeno a partire dal secondo semestre 1991, di intensificare notevolmente l'attività di accertamento. Le assunzioni potranno avvenire con queste cadenze:

Posti da coprire: 14.000

1° luglio 1991 — assunzione di 3.000 idonei di vecchi concorsi;

1° settembre 1991 — espletamento dei concorsi a « quiz » per altri 3.000 posti;

nel primo semestre 1992 espletamento dei concorsi agevolati per altri 6.000 posti;

entro la fine del 1992 copertura degli ultimi 2.000 posti;

il ricorso, inoltre, all'istituto della mobilità esterna (da altre Amministrazioni) e di quella interna verso gli uffici del Nord che registrano le maggiori carenze di personale accrescerà il potenziale umano da dedicare all'accertamento.

La norma, pertanto, è ispirata a produrre maggiori gettiti, quantificati in funzione dell'attività antievasione in 750 miliardi per il 1991, 950 miliardi per il 1992 e 1.150 miliardi per il 1993. Pertanto, non appare necessario prevedere una specifica copertura finanziaria per le previste assunzioni del personale, sia in quanto esse agiscono all'interno di dotazioni organiche già previste dalla vigente normativa, sia perché gli eventuali maggiori costi risultano ampiamente inferiori alle maggiori entrate previste.

TAVOLA RIASSUNTIVA

	1991	1992	1993
	—	—	—
Rivalutazione beni	4.400	4.800	—
Smobilizzo fondi	5.000	3.600	—
Fusioni	—	—	—
Esenzione ILOR imprese artigiane . . .	—	- 2.000	- 2.500
Tassa salute	500	500	500
Ravvedimento operoso e tributi sop- pressi	50	100	150
Soppressione agevolazioni	—	1.000	9.000
Rendite finanziarie	—	—	—
Quoziente familiare	—	—	- 7.000
TOTALE . . .	9.950	8.000	150

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

ART. 2.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni iscritti e deve essere annotata nel relativo inventario.

2. I beni possono essere rivalutati fino al valore realizzabile sul mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e, per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti, o al minor valore attribuibile in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei singoli beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

ART. 3.

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR pari al 16 per cento o al 20 per cento dei maggiori valori, rispettivamente, dei beni non ammortizzabili e dei beni ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate uguali con scadenza nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura

del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva è indeducibile.

3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al maggior valore ad essi attribuito.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

ART. 4.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei

commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

ART. 5.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 3,

comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

ART. 7.

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al venti per cento.

2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1, diminuiti dell'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla mag-

giorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del suddetto testo unico è ridotto al venticinque per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 7, dell'articolo 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al predetto articolo 105 in misura pari rispettivamente al sei e al quindici per cento.

4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3, diminuiti dell'imposta sostitutiva, si comprendono tra quelli indicati nella lettera *a)*, del comma 7, dell'articolo 105 del menzionato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che la distribuzione intervenga non prima di due anni. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

5. L'ammontare delle riserve o fondi di cui ai commi 2 e 4 deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi. Nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa va altresì indicato l'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva, al lordo e al netto dell'imposta stessa, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi.

6. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo devono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'imposta sostitutiva è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta

dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.

8. Le società ed enti che distribuiscono i fondi e le riserve di cui al comma 1, devono rilasciare al percipiente apposito certificato, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dello stesso, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi o riserve assoggettati ad imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta.

ART. 8.

1. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole « tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari ».

2. Dopo la lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

« *e-bis)* i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre ».

ART. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dai seguenti:

« 2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcune delle società fuse possedute da altre. Non si tiene altresì conto delle plusvalenze dei beni della società incorporata, escluse quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento, iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il valore normale della quota del patrimonio netto corrispondente alla partecipazione annullata, con riferimento alla data in cui ha effetto la fusione e nel limite massimo del valore fiscalmente riconosciuto, e il valore della stessa quota risultante dalle scritture contabili.

2-bis. Le plusvalenze di cui al comma 2 possono essere iscritte su beni diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 53, e sulle partecipazioni azionarie maggioritarie provenienti dalla società incorporata. La disposizione di cui al comma 2 si applica a condizione che:

a) il valore normale della quota del patrimonio netto corrispondente alla partecipazione annullata con riferimento alla data da cui ha effetto la fusione risulti da una valutazione di stima da eseguire ai sensi dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile, da allegare alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui avviene la fusione;

b) le azioni o quote annullate siano state possedute negli ultimi due anni;

c) le società che si fondono o l'incorporante abbiano effettivamente svolto, per almeno tre anni, attività analoghe, complementari o sussidiarie.

2-ter. Se la società risultante dalla fusione o incorporante effettua la cessione a titolo oneroso, assegna ai soci ovvero destina a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni rivalutati mediante utilizzo della differenza di cui al comma 2, entro il quinto esercizio successivo alla fusione se trattasi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, limitatamente agli aeromobili, alle navi e alle imbarcazioni, ovvero entro il terzo esercizio negli altri casi, ai fini della determinazione del reddito si ha riguardo al valore fiscalmente riconosciuto dei beni prima della fusione.

2-quater. La differenza di cui al comma 2 che non trova copertura nell'ammontare delle plusvalenze iscritte in bilancio è deducibile in quote costanti nel periodo di imposta in cui ha effetto la fusione e nei quattro successivi ».

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dall'articolo 2504, secondo comma, del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Resta fermo, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il potere degli uffici di procedere ai controlli al fine di accertare, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, se l'operazione di fusione sia stata effettuata, anche per mancanza delle condizioni indicate nel comma 2-bis dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza valide ragioni economiche e allo scopo prevalente di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

ART. 10.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

devono indicare i dati relativi alle somme versate, nell'anno cui la predetta dichiarazione si riferisce, a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.

2. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti criteri e modalità di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresì previste, al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalità tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, la pena pecuniaria da uno a tre milioni di lire.

ART. 11.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32. »;

b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« In caso di presentazione della dichiarazione integrativa in luogo delle sanzioni

previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 40 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. ».

2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».

3. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: « nella quale l'operazione doveva essere computata », sono aggiunte le seguenti: « se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa è elevata al 40 per cento; »;

b) nel penultimo periodo, dopo le parole: « termine di presentazione della dichiarazione annuale » sono aggiunte le parole: « ; se risultano regolarizzate entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi. ».

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.

5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

ART. 12.

1. I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie alla data di entrata in vigore della presente legge, si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima decisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate e il tributo risultante dovuto non può essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati.

2. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi già assegnati, è comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove, entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale competente.

ART. 13.

1. Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irroga-

zione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie è demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalità che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione.

3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, sospende l'esecutività del ruolo. La decisione dell'intendente di finanza è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dell'intendente di finanza o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre

1991 uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi saranno sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi saranno mantenuti ovvero sostituiti in applicazione dei principi indicati alla lettera a), solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione vigente sono tuttora sussistenti e conformi agli obiettivi di politica economica nazionale; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della reale necessità di incentivazione dei settori economici di attività e della dimensione dell'attività esercitata nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le

vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la Commissione dovrà esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta. Le disposizioni recate dai predetti decreti avranno effetto dal 1° gennaio 1992.

ART. 15.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1992 uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei Paesi della Comunità economica europea; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tale caso la misura della ritenuta non potrà essere inferiore al 30 per cento.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui

all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la Commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta. Le disposizioni recate dai predetti decreti avranno effetto dal 1° gennaio 1993.

ART. 16.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1992 uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) facoltà per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;

b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonché le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

c) commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;

d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione a ciascun componente del nucleo familiare di un coefficiente variabile da 1 a 0,3 a seconda del rapporto di coniugio, parentela o affinità e del nu-

mero totale dei componenti del nucleo stesso;

e) previsione dell'entrata in vigore graduale del tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia, con priorità per la famiglia mono-reddito, intesa quale famiglia i cui componenti sono considerati, dalla vigente legislazione, a carico di uno solo di essi;

f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la Commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta. Le disposizioni recate dai predetti decreti avranno effetto dal 1° gennaio 1993.

ART. 17.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si ap-

plicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalità:

a) nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a), sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione regionale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio è ammesso a partecipare, sulla base delle graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;

c) qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consente la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1 tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b), fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla

presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

ART. 18.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.